



COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. del Reg. :	12/10	OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Data:	18.01.2010	

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **diciotto**, del mese di **Gennaio**, alle ore **22,30** nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:

PRESENTE

Simone Tordi	Sindaco	SI
Eugenio Fiorini	Vicesindaco	SI
Mauro Massari	Assessore	SI
Ilenia Tenti	Assessore	SI

- Presiede il Sindaco : Dr. Simone Tordi
- Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148) i sigg.ri:
Partecipa il Segretario Comunale: Dr.ssa Mara Minardi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il TUOEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 151 del TUOEL n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:	Servizio Interessato Dr. Simone Tordi <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non necessita
Per il Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime il seguente parere:	Servizio Interessato Rag. Fabio Migani <input type="checkbox"/> Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non necessita

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“OGGETTO: CRITERI E MODALITA’ PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Il Responsabile del Servizio interessato

Rilevato che pervengono all’Ufficio di Polizia Locale richieste di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sanzioni per le violazioni al Codice della Strada o per le violazioni alle Leggi varie, Regolamenti, Ordinanze, di natura amministrativa) da parte di soggetti stante la loro difficoltà economica ad estinguere il debito in un’unica soluzione;

Ritenuto, quindi, necessario disciplinare in maniera organica la concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di:

- a) verbali per violazioni al Codice della Strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo;
- b) verbali per violazioni ed illeciti di natura amministrativa non ancora divenuti titoli esecutivi;
- c) ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della Strada;

Considerato che, quando non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, né sia stato proposto ricorso (ipotesi a), il verbale contestato o notificato per una violazione al Codice della Strada costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, come previsto dall’art. 203 del C. d. S. e pertanto le rate saranno calcolate sulla base di quest’ultimo valore (metà del massimo);

Dato atto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, con circolare prot. n. M/2413/13, in data 17.05.2007, a seguito di richiesta di parere in ordine al problema dell’individuazione dell’Autorità competente a concedere la rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di verbale elevato da Agenti della Polizia Locale per violazioni al codice della strada, ha fatto presente, sulla base dell’avviso espresso in proposito dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota del 14.03.2007, che qualora detto verbale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, del C. d. S. (perché il contravventore non ha proposto ricorso amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo ha impugnato davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204-bis del C.d.S.) e per il quale non risulta ancora formato il ruolo, il Prefetto è privo di qualsiasi competenza procedimentale e provvedimentale e non potrà, pertanto, essere investito dell’istanza ex art. 26, comma 1, Legge n. 689/1981;

Considerato quindi, secondo il citato Organo legale, che competente a concedere il beneficio della rateizzazione “parrebbe essere il soggetto titolare del diritto cioè l’autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27, comma 1, Legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia Locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell’art. 208 del Codice della Strada.”

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del già richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1) Di concedere ed autorizzare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale a predisporre tutti i provvedimenti, le determinazioni e gli atti necessari alla concessione della rateizzazione nei casi indicati in premessa, limitatamente alle sole sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza, ferme restando, quindi, tutte le conseguenze derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie.

2) Di stabilire che la rateizzazione può essere concessa solo:

a) sull'importo di verbali per violazioni al C.d.S. divenuti titoli esecutivi e non ancora iscritti a ruolo;

b) sull'importo di verbali per violazioni ed illeciti di natura amministrativa non ancora divenuti titoli esecutivi;

c) sull'importo di ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della strada;

3) Di stabilire che la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento, comprensivi di spese di notificazione e di procedimento come previste, dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:

a) importi complessivi superiori a € 150,00 (centocinquanta);

b) massimo 10 (dieci) rate di pari importo;

c) l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 50,00 (cinquanta);

d) l'eventuale importo diverso della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare e potrà anche essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto al presente punto c);

e) se la richiesta di rateizzazione viene presentata a seguito di notifica di un'ordinanza, ingiunzione, le rate saranno applicate sull'importo stabilito nell'ordinanza medesima;

f) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più verbali per violazioni;

g) le rate mensili non sono gravate di interessi, poiché il debito riveste natura sanzionatoria;

h) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;

i) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;

l) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

m) il titolare del verbale o dell'ordinanza ingiunzione (sia esso persona fisica o giuridica) deve dichiarare nell'istanza (che va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Monte Colombo), mediante autocertificazione, di trovarsi in condizioni economiche disagiate ed in una situazione di particolare difficoltà che non gli consente di provvedere al pagamento del dovuto in un'unica soluzione; lo stesso potrà dimostrare tale situazione anche producendo l'ultima dichiarazione dei redditi o l'ultima busta paga;

n) il Servizio di Polizia Locale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente; di richiedere all'istante, se del caso, tutta l'ulteriore documentazione che risultasse necessaria al fine della definizione del procedimento ed in particolare la prova delle disagiate condizioni economiche; di fornire comunque una risposta scritta al richiedente entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, rimanendo impregiudicate le eventuali legittime sospensioni del termine in questione;

o) il Responsabile del servizio è autorizzato a valutare il rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione, ai fini della concessione o del diniego della rateazione, mediante apposito provvedimento.

4) Di estendere l'efficacia del presente provvedimento anche alle istanze di pagamenti rateali attualmente giacenti presso il Comando, previa verifica del rispetto delle disposizioni e delle modalità come sopra stabilite.

5) Non è concessa la rateizzazione qualora il richiedente risulti già moroso relativamente ad un qualsiasi altro reddito vantato nei suoi confronti dal Comune di Monte Colombo.

6) Di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Polizia Locale.”

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione;**
- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

SPAZIO NON UTILIZZABILE

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Simone Tordi)

(Dr.ssa Mara Minardi)

Num. Reg. : 12/10

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.02.2010 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
- che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000);
- che viene trasmessa ai capigruppo Consiliari in elenco, con lettera n. 928 del 12.02.2010 (Art. 125, c.1, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Monte Colombo, lì 12.02.2010

(Dr.ssa Daniela Spanu)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, senza reclami, dal 12.02.2010 al 27.02.2010 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Monte Colombo, lì

(Dr.ssa Daniela Spanu)